

Sintesi parlamentare n. 21/2009 della settimana dal 18 maggio al 22 maggio 2009

18 Maggio 2009

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- DDL su “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008” (DDL 2320/C).

L’Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 5

<p>Viene modificato il termine per l’esercizio della delega attribuita al Governo per il riordino normativo, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore, nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, il cui recepimento è previsto dallo stesso provvedimento.</p> <p>In particolare, viene stabilito che il Governo esercita la suddetta delega nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge, anzichè diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p>	<p>Emendamento a firma di parlamentari</p>
---	---

Art. 6

Vengono inserite modifiche alla norma che modifica la L. 11/05 sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

In particolare viene introdotta una disposizione aggiuntiva alla suddetta legge che disciplina la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni.

Inoltre, viene inserita una norma sulla parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

**Emendamenti della Commissione,
a firma di parlamentari e
subemendamento della
Commissione**

Articolo aggiuntivo

<p>In materia di inquinamento acustico viene inserita una norma che attribuisce un' apposita delega al Governo per il riordino della relativa disciplina.</p> <p>In particolare viene previsto che al fine di garantire la piena integrazione nell' ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l' omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell' ambiente esterno e dell' ambiente abitativo dall' inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all' articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.</p> <p>Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della L.59/97 il Governo, nell' esercizio della delega, deve osservare i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all' armonizzazione delle previsioni contenute nella L.447/95 con quelle recate dal D.Lgs. 194/05, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; - definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell' impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. <p>Per l' adozione dei decreti legislativi viene previsto il parere della Conferenza Unificata e i relativi Schemi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.</p> <p>Al riguardo, viene precisato che decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri e che qualora il termine per l' espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l' esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p> <p>In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e), della L.447/95, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Infine, viene disposta l' abrogazione dell' articolo 10, sull' armonizzazione della normativa, del D.Lgs. 194/05 che attua la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p>	<p>Emendamento a firma di parlamentari</p>
--	---

Articolo aggiuntivo

<p>Viene inserita una norma sui principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/ 841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.</p> <p>Al riguardo viene, in particolare, previsto che il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla suddetta decisione nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e secondo le modalità dettate dalla disposizione sulla delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro prevista dallo stesso disegno di legge.</p>	<p>Emendamento a firma di parlamentari</p>
--	---

Art. 38

In relazione alla norma sulla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, tra i principi e criteri direttivi vengono inseriti il seguenti:

- garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
- prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

**Emendamento a firma di
parlamentari
ed Emendamento della
Commissione**

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 10/2009, 12/2009 e 20/2009.**

Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie (elencate in appositi allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e

complesse, con l'illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.

In particolare, per le direttive indicate dall'allegato B il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all'allegato A il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali, ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. Viene prevista, altresì, la "clausola di cedevolezza" in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Con un'apposita norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio della delega legislativa diretta all'attuazione della normativa comunitaria, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, tra cui si evidenziano, in particolare:

- massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme penali vigenti, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni dei decreti stessi. In particolare, le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Inoltre, le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
- attuazione delle direttive di modifica di precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo attraverso la previsione di corrispondenti modificazioni alle

legge o al decreto legislativo di attuazione delle direttive modificate;

- attuazione mediante un unico decreto legislativo delle direttive relative alle stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento.

Con altra norma viene previsto che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

Al riguardo, viene previsto che la delega viene esercitata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge (anziché diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, come previsto in precedenza, vedi emendamento di cui sopra).

Nel testo viene prevista l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, nonché il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa tramite delega legislativa al Governo (norma modificata in corso d'esame).

Un apposito capo disciplina l'attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale, con sede legale nel territorio nazionale, sono diretti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale, senza fini di lucro.

Il provvedimento apporta, altresì, alcune modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori tenendo conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 29/2005/CE sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche alla luce dell'ulteriore aggiornamento delle

disposizioni di riferimento avvenute con il D.Lgs. 221/07, correttivo del codice del consumo.

Altre disposizioni sono rivolte all'attuazione alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea). Tra queste ultime, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l'ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, nonché la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

In corso di esame è stata stralciata la norma contenente modifiche alla L. 157/92, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE, divenuta oggetto di un apposito disegno di legge (DDL 2320-ter/C) e sono state inserite numerose disposizioni aggiuntive.

Tra queste ultime in particolare viene inserita un'apposita norma sull'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie e vengono apportate modifiche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull'istituzione e sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).

In particolare, si evidenzia che attraverso la riformulazione delle disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73) viene eliminato qualsiasi riferimento al "valore normale" quale strumento d'accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.

Al riguardo, ai fini IVA, viene riscritta la norma sulla nozione di "valore normale" di cui all'articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l'altro, che "per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione".

In virtù delle norme dettate sull'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, viene soppressa dall'Allegato B la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune

misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

Inoltre, con apposita norma, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari") e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all'articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.

In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonché sull'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.

Altre modifiche alla L. 11/05 riguardano la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni e la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale (vedi emendamento di cui sopra).

Con apposita norma vengono inserite modifiche, altresì, all'articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli.

Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui viene conferita una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:

- promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame);
- semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

- garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
- prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
- prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
 - 1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
 - 2) la semplificazione amministrativa;
 - 3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
 - 4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
- garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventua li danni all'ambiente(inserito in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra);
- prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente (inserito in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra).

La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.

Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re gioni e le Province autonome.

Con un articolo aggiuntivo viene conferita una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle

direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE. In particolare, nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli dettati dalla stessa legge, anche altri principi e criteri direttivi tra cui:

- favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
- favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
- istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
- prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

Viene introdotta una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 (Procedura di infrazione n. 2005/2200).

In particolare, viene sostituito il comma 11 dell'articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione", non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui "Il committente o il responsabile dei

lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro"".

Inoltre, viene delegato il Governo ad attuare la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge e nel rispetto, in quanto compatibili, di ulteriori principi e criteri specificatamente individuati e vengono dettate disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. In particolare, vengono, al riguardo, inserite modifiche agli artt. 2250 e 2630 del codice civile riguardanti, rispettivamente, l'indicazione negli atti e nella corrispondenza (Libro V-Del Lavoro-Titolo V - Delle Società - Capo I -Disposizioni generali) e l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Libro V - Del Lavoro - Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi- Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione).

Prevista la delega al Governo anche per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

Infine, con un'ulteriore disposizione aggiuntiva vengono dettati principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Tra questi ultimi:

- introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1. che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2. che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3. che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

4. che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5. che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro.

Tra le direttive contenute, in particolare, nell' Allegato B sono incluse :

- 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall'Allegato A ed inserita nell'Allegato B in corso di esame);

- 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

- 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l'uso di alcune infrastrutture;

- 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

- 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);

- 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);

- 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);

- 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);

- 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

- 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,

relativa ai servizi nel mercato interno;

- 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

- 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

- 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;

- 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

- 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

- 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.